

NONCHE'

Di Martino Domenico (DMRDNC34L01C1290) ed Esposito Raffaele (SPSRFL66A24C129I);

Appellati contumaci

CONCLUSIONI: All'udienza del 2 Luglio 2019, i procuratori dell'appellante in riassunzione e dell'appellata Cattolica concludevano come da verbale, e riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente processo ha ad oggetto il sinistro del 23 Gennaio 2005, verificatosi in Battipaglia sulla Strada Provinciale n. 175, tra la motocicletta Yamaha tg.

di proprietà di Aniello e guidata dallo stesso, e la motocicletta Yamaha tg. BX18014, di proprietà di Di Martino Domenico, guidata da Esposito Raffaele ed assicurata con la compagnia Cattolica.

A seguito del sinistro, riportava varie lesioni, ed altresì riportava danni la motocicletta di sua proprietà.

Nelle more dello stabilizzarsi dei postumi – inerenti alle lesioni riportate – il danneggiato Aniello agiva dinanzi al Giudice di pace di Sorrento, introducendo la domanda risarcitoria, relativa ai danni al veicolo.

Dunque, Aniello conveniva in giudizio Di Martino Domenico, proprietario del veicolo antagonista, nonché la compagnia Cattolica (appunto, assicuratrice della motocicletta di proprietà del Di Martino).

Il Giudice di pace di Sorrento, giusta sentenza n. 252/08, dep. 23.01.2008, in accoglimento della domanda, dichiarava l'esclusiva responsabilità di Di Martino Domenico nella causazione del sinistro; pertanto, il Di Martino e la compagnia Cattolica venivano condannati in solido al risarcimento del danno, in favore di Aniello.

Il Tribunale di Torre Annunziata, giusta sentenza n. 2207/15, pubblicata il 16.6.2015, rigettava l'appello proposto dalla compagnia Cattolica, avverso la sentenza del Giudice di pace.



La Suprema Corte, con sentenza n. 19297/16, pubblicata il 29 Settembre 2016, respingeva il ricorso proposto dalla compagnia assicuratrice, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata.

Pertanto, a far tempo dal 29 Settembre 2016, è divenuta irrevocabile la succitata pronuncia del Giudice di pace di Sorrento n. 252/08, con la quale si è affermata la responsabilità esclusiva di Di Martino Domenico, in ordine al sinistro oggetto di causa.

Peraltro, nell'anno 2008, una volta stabilizzatisi i postumi permanenti, il danneggiato Aniello ha agito dinanzi al Tribunale di Napoli, instaurando – con riferimento al medesimo sinistro del 23.01.2005 – il giudizio risarcitorio per i danni alla persona.

All'uopo ha convenuto in giudizio, oltre alla compagnia Cattolica ed al proprietario Di Martino Domenico, anche Esposito Raffaele, conducente del veicolo antagonista (al contrario, non citato nella causa per i danni alla cosa).

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6263/12, dep. 29.5.2012, in primis ha ritenuto ammissibile il frazionamento della domanda operato dall'attore Aniello, avendo, in tempi diversi, e per il medesimo sinistro, introdotto due distinti giudizi, il primo inerente ai danni al veicolo, ed il secondo relativo ai danni alla persona.

Nel merito, il primo Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che costui fosse caduto dalla motocicletta per conto suo, ed in particolare per l'eccessiva velocità (risultando invece irrilevante, ai fini della caduta, il precedente urto con il mezzo guidato da Esposito Raffaele).

Altresì, il Tribunale ha compensato le spese del giudizio.

Aniello ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.

I due giudizi riuniti, nn. 4352/12 RG e 4410/12 RG, sono stati definiti dalla Corte di Appello di Napoli, giusta sentenza n. 1045/16, pubblicata il 4 Aprile 2016.

La Corte territoriale ha affermato la corresponsabilità dei conducenti Aniello ed Esposito Raffaele nella causazione del sinistro.

Precisamente, Aniello è stato ritenuto responsabile nella misura del 70 %, ed Esposito Raffaele nella misura del 30 %.



Applicate le tabelle milanesi del 2014 (all'epoca vigenti), la Corte di Appello ha determinato il complessivo danno biologico, astrattamente liquidabile, in euro 255.433,00. Quindi, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato

Aniello, nella misura del 70 %, all'attore è stato riconosciuto un importo pari al 30 % di euro 255.433,00, e cioè euro 76.629,90, oltre interessi e rivalutazione.

Sempre con la sentenza n. 1045/16, è stata anche respinta la richiesta della Difesa di riconoscimento di spese per attività stragiudiziali (trattandosi di attività non necessarie, ed in quanto tali non rimborsabili); inoltre, è stato rigettato il gravame proposto dal Di Martino e dall'Esposito nei confronti della compagnia Cattolica, loro consorte in lite; quindi, con riferimento al rapporto processuale tra il Di Martino, l'Esposito e la compagnia Cattolica, è stata confermata la statuizione del Tribunale, di compensazione delle spese del giudizio.

In definitiva la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 1045/16, ha così statuito: In parziale accoglimento dell'appello proposto da Aniello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato in solido Di Martino Domenico, Esposito Raffaele e la compagnia Cattolica al pagamento, in favore , a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 76.629,90, oltre interessi e rivalutazione; ha condannato in solido il Di Martino, l'Esposito e la compagnia Cattolica al pagamento delle spese del doppio grado in favore , che ha liquidato:

quanto al primo grado, in euro 350,00 per esborsi (oltre spese delle effettuate CTU) ed euro 7.550,00 per compenso professionale;

quanto al secondo grado, in euro 683,00 per esborsi ed euro 9.850,00 per compenso professionale;

oltre, per entrambi i gradi, accessori come per Legge; infine, ha compensato le spese del grado di appello tra Di Martino Domenico, Esposito Raffaele e la compagnia Cattolica.

Aniello ha proposto ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte territoriale.

Si è costituita la contro-ricorrente Cattolica, insistendo per il rigetto del ricorso.



Dal canto loro gli altri intimati, ovvero Di Martino Domenico ed Esposito Raffaele, non si sono costituiti.

La Corte di Cassazione, Terza sezione civile, giusta ordinanza n. 18351/18, pubblicata il 13 Luglio 2018, in primis ha osservato come sia irrevocabile la statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 6263/12, in punto di ammissibilità del frazionamento della domanda risarcitoria.

A questo punto, i Supremi Giudici hanno richiamato il principio di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 226/01, circa la rilevabilità di ufficio del giudicato esterno, in ogni stato e grado del giudizio.

Conformemente all'insegnamento espresso nella sentenza n. 13916/16, il giudicato esterno è rilevabile anche in sede di giudizio di legittimità. L'unica condizione è che il giudicato esterno si sia formato, successivamente alla pubblicazione della sentenza del Giudice di merito, oggetto del giudizio in Cassazione.

Dunque, per i Supremi Giudici, nel caso di specie è d'uopo tenere conto del giudicato esterno, integrato dalla succitata sentenza del Giudice di pace di Sorrento. Sempre nella ordinanza n. 18351/18, si precisa come, nel presente giudizio, il descritto giudicato esterno faccia stato soltanto nei confronti della compagnia Cattolica e di Di Martino Domenico, ma non anche nei confronti di Esposito Raffaele, conducente della motocicletta Yamaha tg. BX18014 (e questo perché l'Esposito non prese parte a quel giudizio, inerente ai danni al veicolo).

In altri termini la Corte di Cassazione ha confermato la valutazione espressa nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1045/16, con riferimento alla responsabilità di parte convenuta nella misura del 30 %, ma limitatamente al solo Esposito Raffaele.

Al contrario, con riferimento a Di Martino Domenico ed alla compagnia Cattolica, vi è il giudicato esterno, circa la loro esclusiva responsabilità nei confronti del danneggiato. Aniello.

La Suprema Corte, nell'ordinanza in oggetto, ha fatto esplicito riferimento all'importo di euro 255.433,00, vale a dire al danno biologico complessivo, come quantificato dalla Corte di Appello di Napoli, nella sentenza n. 1045/16.



Pertanto, si è affermato come la compagnia Cattolica e Di Martino Domenico siano tenuti al risarcimento integrale dei danni alla persona (in ragione del giudicato formatosi nel pregresso processo, inerente ai danni alla motocicletta); invece Esposito Raffaele è tenuto al risarcimento dei danni, nella misura del solo 30 %.

Sulla base di tali premesse, la sentenza della Corte territoriale n. 1045/16 è stata cassata con rinvio, per nuovo esame della domanda risarcitoria proposta dall'attore Aniello.

Altresì il Giudice di rinvio è tenuto a statuire sulle spese di tutti i gradi, ivi comprese le spese del giudizio in Cassazione.

Giusta citazione notificata in date 11 e 12 Ottobre 2018, l'appellante Aniello ha riassunto la causa innanzi a questa Corte.

Il riassunto ha ripercorso l'iter processuale, e quindi ha chiesto di: Condannarsi in solido Cattolica, Di Martino Domenico ed Esposito Raffaele (quest'ultimo soltanto fino a concorrenza del 30 %) al pagamento, in favore di Aniello, ed a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 255.433,00, oltre interessi e rivalutazione; il tutto, con vittoria di spese di tutti i gradi.

Si è costituita, nel presente giudizio di rinvio, l'appellata Cattolica, prendendo atto della descritta ordinanza della Cassazione. In particolare, l'appellata chiede di dichiararsi compensate, tra le parti, le spese di tutti i gradi. In subordine, chiede la conferma degli importi liquidati, a titolo di spese giudiziali, nella sentenza della Corte di Appello n. 1045/16.

Quanto agli ulteriori appellati, vale a dire Esposito Raffaele e Di Martino Domenico, essi sono rimasti contumaci anche nel presente giudizio di rinvio.

All'udienza del 2 Luglio 2019, sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte del riassunto e dell'appellata Cattolica), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. 60 per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori 20 gg. per eventuali memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Già in sede di svolgimento del processo, si è richiamato l'insegnamento della



Suprema Corte – ribadito nella ordinanza n. 18531/18 – circa la rilevabilità di ufficio, anche nel giudizio in Cassazione, del giudicato esterno.

Si è altresì accennato alla condizione posta dal Supremo Collegio, e cioè che il giudicato esterno si sia formato, successivamente alla pubblicazione della pronuncia di merito, oggetto del giudizio in Cassazione.

Ebbene, *nulla quaestio* sull'osservanza di tale presupposto, nel caso di specie.

Infatti, la sentenza del Giudice di pace di Sorrento (con la quale si è affermata la colpa esclusiva di Di Martino Domenico) è divenuta irrevocabile il 29 Settembre 2016, laddove la pronuncia della Corte di Appello, oggetto del ricorso per Cassazione (pronuncia dichiarativa della responsabilità del Di Martino nella misura del 30 %), era stata già pubblicata, vale a dire in data 4 Aprile 2016.

Ciò premesso, appare opportuno ribadire, nei suoi esatti termini, il mandato consegnato dalla Suprema Corte a questo Giudice di rinvio.

In definitiva:

A) Il descritto giudicato esterno opera soltanto nei confronti dell'attore Aniello e dei convenuti Di Martino Domenico e Cattolica Ass.ni; quindi, il Di Martino e la Cattolica sono tenuti in solido all'integrale risarcimento del danno in favore di Aniello, e cioè nell'integrale misura di euro 255.433,00;

B) Il giudicato non opera nei confronti del convenuto Esposito Raffaele; quindi quest'ultimo è tenuto al risarcimento del danno in favore (e sempre in solido con il Di Martino e la Cattolica), nella misura del 30 %, pari ad euro 76.629,90 (in altri termini, limitatamente al rapporto tra e l'Esposito, è stato definitivamente confermato il riparto di responsabilità nella causazione del sinistro, come delineato nella succitata sentenza n. 1045/16).

Dunque, lo *iussum* della Suprema Corte risulta vincolante per questo Giudice di rinvio, con riferimento sia al profilo dell' *an debeatur*, sia al profilo del *quantum*.

Di conseguenza, in accoglimento dell'appello e della domanda proposta in primo grado dall'appellante in riassunzione, la compagnia Cattolica, Di Martino Domenico ed Esposito Raffaele debbono essere condannati in solido al pagamento, in favore di Aniello, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 76.629,90.



Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n. 1712).

Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare i succitati Cattolica, Di Martino Domenico ed Esposito Raffaele al pagamento, in favore di Aniello, degli interessi al tasso legale previsto dal c.c., dalla data dell'evento dannoso (23.01.2005) sull'importo di euro 76.629,90, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 23.01.2005 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.

Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass. 03.12.1999 n. 13470).

Altresì, i soli Cattolica Ass.ni e Di Martino Domenico vanno anche condannati in



solido al pagamento, in favore _____, sempre a titolo di risarcimento danni, dell'eccedenza rispetto all'importo di euro 76.629,90, e fino a concorrenza della somma di euro 255.433,00 (in sostanza, al pagamento dell'ulteriore somma di euro 178.803,10).

Ovviamente, in tema di interessi e rivalutazione, non possono che ribadirsi le valutazioni, già espresse con riferimento alla minor somma di euro 76.629,90 (al cui pagamento sono tenuti, in via solidale, Cattolica Ass.ni, Di Martino Domenico ed Esposito Raffaele).

Resta da statuire sul governo delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Le spese di tutti i gradi seguono la soccombenza della compagnia Cattolica, di Di Martino Domenico e di Esposito Raffaele; pertanto, esse vengono poste in via solidale a carico dei convenuti testè indicati.

Coerentemente, anche le spese della CTU espletata in primo grado vanno poste in via definitiva a carico di Cattolica, di Di Martino Domenico e di Esposito Raffaele.

Ovviamente, alla luce di quanto sopra statuito, la soccombenza di Cattolica e di Di Martino Domenico va rapportata al valore di euro 255.433,00; invece, la soccombenza di Esposito Raffaele va rapportata al valore di euro 76.629,90.

Dunque, pur nell'ambito del comune scaglione di valore (compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), in sede di liquidazione dei compensi, si deve tenere conto del fatto che il valore di euro 255.433,00 si attesta nella parte alta dello scaglione, laddove, invece, il valore di euro 76.629,90 si attesta verso la parte bassa dello scaglione medesimo.

Ciò premesso, il Collegio ritiene di aderire al consolidato insegnamento giurisprudenziale, in base al quale le spese dei vari gradi vanno determinate, secondo le tariffe professionali vigenti, all'epoca della definizione dei singoli gradi di giudizio (cfr., per tutte, Cass. n. 20481/17: per l'attività conclusa prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 140/12, la liquidazione va effettuata sulla base delle tariffe di cui al D.M. n. 127/04).

Di conseguenza, nel caso di specie:

le spese del primo grado vanno determinate secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 127/04;



le spese del giudizio di appello, del giudizio in Cassazione e del presente giudizio di rinvio vanno determinate secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 55/14.

A questo punto, osserva il Collegio come, ai fini della determinazione del compenso, non ci si possa basare sulle note specifiche redatte dal Difensore del riassunte ; infatti, la nota spese inerente al primo grado è stata redatta secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 1.549.400,01 ed euro 2.582.300,00; altresì, le note spese inerenti all'appello, al giudizio in Cassazione ed al presente giudizio di rinvio sono state redatte, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00.

Per quel che concerne gli esborsi relativi al secondo grado, al giudizio in Cassazione ed al presente giudizio di rinvio, si provvede alla liquidazione nella misura indicata nelle note specifiche; invece, con riferimento agli esborsi del primo grado, è d'uopo liquidare l'importo di euro 350,00 (medesimo importo, indicato nella sentenza della Corte di Appello n. 1045/16) – oltre, ovviamente, le spese della CTU di primo grado.

Infine, ricorrono i presupposti per concedere il provvedimento di distrazione, richiesto dal procuratore dell'appellante in riassunzione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Aniello nei confronti di “Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l.”, in persona del legale rapp.te p.t., di Di Martino Domenico e di Esposito Raffaele, con atto di riassunzione notificato in date 11 e 12 Ottobre 2018, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6263/12, pubblicata il 29 Maggio 2012, ed a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 18531/18, pubblicata il 13 Luglio 2018 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1045/16, pubblicata il 4 Aprile 2016), così provvede:

A) Accoglie l'appello e la domanda proposta in primo grado da Aniello; per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure,



A1) Dichiara l'esclusiva responsabilità di Di Martino Domenico e di Cattolica Assicurazioni in ordine al sinistro per cui è causa, nonché la responsabilità di Esposito Raffaele nella misura del 30 %;

A2) Condanna in solido Cattolica Ass.ni, Di Martino Domenico ed Esposito Raffaele al pagamento, in favore di Aniello, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 76.629,90, oltre interessi al tasso legale dal 23 Gennaio 2005 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 23 Gennaio 2005 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 23 Gennaio 2005 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata; dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;

A3) Altresì condanna in solido i soli Cattolica Assicurazioni e Di Martino Domenico al pagamento, in favore di Aniello, a titolo di risarcimento danni, dell'ulteriore somma di euro 178.803,10 (vale a dire euro 255.433,00 – euro 76.629,90), oltre interessi al tasso legale dal 23 Gennaio 2005 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 23 Gennaio 2005 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 23 Gennaio 2005 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata; dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;

B) Condanna in solido Cattolica Assicurazioni, Di Martino Domenico ed Esposito Raffaele al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore di Aniello, spese che liquida:



quanto al primo grado, in euro 350,00 per esborsi (oltre le spese dell'espletata CTU), euro 1.500,00 per diritti ed euro 3.500,00 per onorari; altresì, a titolo di compensi per il primo grado, condanna in solido i soli Cattolica Assicurazioni e Di Martino Domenico al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.000,00 per diritti (vale a dire euro 2.500,00 – euro 1.500,00), e dell'ulteriore somma di euro 1.500,00 per onorari (vale a dire euro 5.000,00 – euro 3.500,00);

quanto al giudizio di appello, in euro 907,56 per esborsi ed euro 6.500,00 per compenso professionale; altresì, a titolo di compensi per il secondo grado, condanna in solido i soli Cattolica Assicurazioni e Di Martino Domenico al pagamento dell'ulteriore somma di euro 8.500,00 (e cioè euro 15.000,00 – euro 6.500,00);

quanto al giudizio in Cassazione, in euro 1.319,95 per esborsi ed euro 5.000,00 per compenso professionale; altresì, a titolo di compensi per il giudizio in Cassazione, condanna in solido i soli Cattolica Assicurazioni e Di Martino Domenico al pagamento dell'ulteriore somma di euro 2.500,00 (e cioè euro 7.500,00 – euro 5.000,00);

infine, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 838,46 per esborsi ed euro 6.500,00 per compenso professionale; altresì, a titolo di compensi per il presente giudizio di rinvio, condanna in solido i soli Cattolica Assicurazioni e Di Martino Domenico al pagamento dell'ulteriore somma di euro 7.500,00 (e cioè euro 14.000,00 – euro 6.500,00);

oltre, per tutti i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Liguori.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 Febbraio 2020.

Il Consigliere est.

dott. Antonio Criscuolo Gaito

Il Presidente

dott. Eugenio Forgillo

